

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La verifica fiscale al marito

Ho un conto corrente in Svizzera a me intestato. L'azienda di mio marito (abbiamo il regime di separazione dei beni) è stata oggetto di ispezione da parte dell'amministrazione finanziaria. Posso fare la voluntary per il mio conto corrente?

L.G.

Risponde Stefano Loconte

Il contribuente che detenga investimenti all'estero ovvero attività di natura finanziaria non dichiarate al fisco italiano può sanare la propria posizione aderendo alla procedura di collaborazione volontaria.

La richiesta di accedere a tale procedura deve essere inviata all'amministrazione prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di attività di accertamento, compresi richieste, inviti e questionari, ovvero di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, in riferimento alla procedura di collaborazione.

Effetto preclusivo a tale procedura si avrà nell'ipotesi in cui il soggetto prima di autodenunciarsi all'amministrazione avrà avuto notizia di qualsiasi attività di ispezione, verifiche o di accertamento a suo carico.

Alla luce di quanto sopra esposto, la moglie potrà regolarizzare la propria posizione con il fisco aderendo alla voluntary in quanto l'oggetto dell'ispezione era l'azienda del marito e non il suo conto corrente estero.

La copertura penale

L'adesione alla procedura di voluntary disclosure garantisce una copertura penale integrale?

R.D.

Risponde Stefano Loconte

La legge n. 186/2014 sulla voluntary disclosure garantisce ai contribuenti che aderiscono spon-

teamente alla procedura di emersione, sia per quanto concerne le attività estere che per quelle nazionali, un'ampia copertura penale che comprende le fattispecie di cui agli artt. 2 («Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»), 3 («Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici»), 4 («Dichiarazione infedele»), 5 («Omessa dichiarazione») 10-bis («Omesso versamento di ritenute certificate»), 10-ter («Omesso versamento di Iva»), di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, limitatamente agli imponibili e alle imposte oggetto di collaborazione volontaria.

La copertura penale, per espressa previsione normativa, si estende anche ai reati di riciclaggio e reimpiego di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale, commessi in relazione ai reati fiscali di cui sopra.

Inoltre, è prevista una espressa clausola di non punibilità per chi aderisce alla procedura di voluntary disclosure, per ciò che riguarda il nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter del codice penale, introdotto con la legge 186/2014.

Quest'ultimo sanziona la condotta di chi avendo commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Rimane, invece, ferma la punibilità «solo» per i reati di emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del predetto decreto legislativo, nonché per la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11.

Si rileva, infine, che, naturalmente, il mancato perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, mediante versamento integrale di quanto dovuto all'Erario nei termini stabiliti dalla normativa, determinerà in capo al contribuente la mancata produzione dei benefici penali di cui sopra.

Le violazioni in dichiarazione

In caso di violazione domestica relativa alla dichiarazione Unico, l'esclusione della punibilità è riferita alle sole violazioni dichiarative oppure è estesa anche all'eventuale reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti?

Risponde Stefano Loconte

La procedura di voluntary disclosure cosiddetta domestica, così come quella estera, non prevede per i contribuenti nessuna copertura per la fattispecie contemplata dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 che riguarda l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ciò comporta, pertanto, che ove il contribuente si sia «limitato» a utilizzare fatture emesse da altro soggetto relative a operazioni inesistenti, la sua condotta, aderendo alla procedura di emersione, non è punita.

Nel caso contrario in cui il contribuente abbia emesso tali fatture, ricadendo nella fattispecie dell'art. 8, non beneficerà invece di alcuna copertura penale.

La mancata inclusione di quest'ultimo reato nel novero di quelli coperti dalla regolarizzazione, apre il già discusso tema degli eventuali effetti verso terzi, cruciale rispetto a questi riflessi penali.

Si pensi, infatti, all'emissione delle fatture false che potrebbe venire alla luce a seguito della regolarizzazione dell'utilizzatore delle medesime fatture: in questo caso, sul fronte penale non vi sarebbe mai copertura neppure se l'emittente accedesse alla disclosure.

Dunque, è evidente che in queste ipotesi si impone una seria riflessione circa le conseguenze dell'adesione alla procedura di collaborazione.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary